



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

GIUSEPPE DE MARZO

- Presidente -

Sent. n. sez. 3485/2026

PAOLA MASI

CC - 17/09/2026

LUIGI FABRIZIO AUGUSTO

R.G.N. 15897/2026

MANCUSO

MARCO MARIA MONACO

- Relatore -

CARMINE RUSSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza del 05/11/2025 della Corte di Appello di Palermo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Monaco;

lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Stefano Tocci per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza del 5 novembre 2025, ha confermato la condanna ad anni due e mesi sette di reclusione ed euro 5.200,00 di multa pronunciata dal Tribunale di Palermo il 26 giugno 2024 nei confronti di [REDACTED] in relazione al reato di cui agli artt. 2 e 4, comma 7, l. 895 del 1967 con riferimento alla detenzione di un Taser e in relazione al reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 285 del 1992.

2. L'imputato è stato fermato mentre era alla guida di un'autovettura intestata ad altra persona. All'atto del controllo il passeggero che era al suo



fianco è fuggito e non è stato individuato. La vettura è stata sottoposta a perquisizione e, occultato in un pannello, è stato rinvenuto un Taser

Nell'immediatezza e sul luogo del controllo l'imputato ha dichiarato che l'arma era sua e che la deteneva per "difesa personale".

La dichiarazione non è stata verbalizzata ma è stata inserita nella comunicazione notizia di reato redatta dai Carabinieri.

3. Il processo è stato celebrato con il rito ordinario e nel corso del dibattimento la comunicazione notizia di reato dei Carabinieri è stata acquisita con il consenso delle parti.

Il giudice di primo grado ha fondato l'affermazione di responsabilità, cioè l'attribuzione dell'arma all'imputato, sulla base degli elementi emersi e della dichiarazione confessoria contenuta nell'atto redatto dalla polizia giudiziaria.

4. Avverso la sentenza ha proposto appello la difesa che, per quanto rileva ai fini del presente ricorso, ha eccepito l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato in quanto queste non erano state verbalizzate ed erano contenute solo nella comunicazione notizia di reato sottoscritta dai Carabinieri. Sotto altro profilo, poi, sempre per quanto rileva per il presente ricorso, la difesa ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena.

5. La Corte di appello ha rigettato l'appello.

Quanto all'eccezione di inutilizzabilità, il giudice di secondo grado ha evidenziato che le dichiarazioni erano contenute nella comunicazione di reato e che pertanto, considerato che l'atto era stato acquisito con il consenso delle parti e senza limitazione alcuna, erano pienamente utilizzabili ai fini della decisione.

Quanto al trattamento sanzionatorio, invece, la Corte ha ribadito la valutazione già espressa dal giudice di primo grado valorizzando la presenza di numerosi precedenti penali e ha evidenziato che la pena appariva adeguata in quanto era, comunque, percettibilmente al di sotto della media tra gli opposti edittali.

6. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, ha mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

6.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 63, 350, 191, 195 e 526 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni autoaccusatorie non verbalizzate. Nel primo motivo, articolato in diversi punti, la difesa rileva che la conclusione della Corte circa l'utilizzabilità



degli atti sarebbe errata in quanto la mancata verbalizzazione e l'assenza di sottoscrizione del ricorrente determinerebbero l'inutilizzabilità patologica delle dichiarazioni per cui le stesse, riportate in forma narrativa, non avrebbero potuto essere poste a fondamento della decisione, ciò senza che, proprio in virtù della natura patologica del vizio derivante dalla violazione di un divieto probatorio, possa avere alcun rilievo il consenso della parte all'acquisizione della comunicazione notizia di reato che le contiene. A fronte della inutilizzabilità delle citate dichiarazioni, d'altro canto, la motivazione della sentenza sarebbe manifestamente illogica in quanto, espunto il dato costituito dall'affermazione del ricorrente che il taser era suo, non vi sarebbe in atti nulla che possa attribuire allo stesso la disponibilità dell'arma, peraltro rinvenuta ben occultata in un pannello di un'autovettura che era intestata a un'altra persona e pure considerato che il passeggero che era trasportato sul mezzo è fuggito non appena sono intervenute le forze dell'ordine.

6.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 99, 133, 62-*bis* cod. pen. con riferimento all'applicazione della recidiva reiterata, del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena.

7. In data 29 luglio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sostituto procuratore generale Stefano Tocci chiede il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che il ricorso, nel suo primo motivo, l'unico che investe profili concernenti l'affermazione di responsabilità, riguarda logicamente soltanto il reato di cui al capo A), talché l'affermazione di responsabilità per il distinto reato di cui al capo B) non è oggetto di impugnazione, si osserva che la doglianza è fondata nei termini che seguono.

2. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 63, 350, 191, 195 e 526 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni autoaccusatorie rese dall'imputato, allora indagato, che non sono state verbalizzate e che sono riportate nella comunicazione notizia di reato redatta dai Carabinieri acquisita nel corso del dibattimento.

2.1. Nel corso del controllo effettuato dai Carabinieri sul luogo e



nell'immediatezza del fatto, l'attuale ricorrente ha dichiarato di avere acquistato il taser per la propria difesa personale e, pertanto, pure trovandosi alla guida di un'autovettura intestata al fratello e nonostante ci fosse un'altra persona che si è data alla fuga ed è rimasta ignota, si è di fatto attribuito la responsabilità della detenzione dell'arma rinvenuta.

La dichiarazione, che è stata inserita nella comunicazione notizia di reato redatta dagli operanti riportando che l'indagato "*chiesta spiegazione ... ha riferito ...*", non è stata oggetto di una specifica e autonoma verbalizzazione.

Il processo è stato celebrato con il rito ordinario e nel corso del dibattimento la comunicazione notizia di reato è stata acquisita con il consenso delle parti.

All'esito del giudizio di primo grado il giudice ha fondato l'affermazione di responsabilità, nello specifico la riferibilità dell'arma all'imputato, sulla base delle dichiarazioni così acquisite.

2.2. Avverso la sentenza ha proposto appello la difesa che, tra l'altro, ha eccepito l'inutilizzabilità delle dichiarazioni autoaccusatorie rese dall'imputato perché non erano state verbalizzate né l'indagato le aveva sottoscritte.

La Corte ha confermato la condanna e ha respinto l'eccezione conformandosi a Sez. 4, n. 14074 del 05/03/2024, Cafarella, Rv. 286187 – 02 e a Sez. 2, n. 26209 del 23/02/2017, Panetta, Rv. 270314 – 01 evidenziando che la comunicazione notizia di reato in cui sono riportate le dichiarazioni è stata acquisita con il consenso delle parti, senza che la difesa sollevasse alcuna questione circa l'utilizzabilità di tali dichiarazioni né richiedesse che l'acquisizione dell'atto fosse limitata alla prova dei soli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria.

2.3. Avverso la sentenza di appello, come in precedenza indicato, la difesa, facendo riferimento a Sez. 6, n. 10685 del 19/01/2023, Moccia, Rv. 284466 – 02, propone ricorso rilevando che la mancanza di verbalizzazione e sottoscrizione configura una ipotesi di inutilizzabilità patologica e non fisiologica delle dichiarazioni rese dall'indagato, poi imputato, per cui non avrebbero alcun rilievo né il fatto che vi sia stato il consenso all'acquisizione dell'atto né la mancanza di una specifica richiesta di limitare l'utilizzabilità del contenuto dello stesso.

2.4. L'art. 350 cod. proc. pen. regola le modalità attraverso le quali la polizia giudiziaria può assumere informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini.

I primi quattro commi stabiliscono in termini generali che le sommarie informazioni utili per le investigazioni possono essere assunte dalle persone sottoposte a indagini dai soli ufficiali della polizia giudiziaria con le modalità



previste per l'interrogatorio dall'art. 64 cod. proc. pen. ed esclusivamente nel caso in cui tali soggetti non siano in stato di arresto ovvero di fermo ai sensi degli artt. 384 e 384-*bis* cod. proc. pen.

A norma dei tre commi successivi, d'altro canto, la persona sottoposta a indagini deve essere invitata a nominare un difensore di fiducia e, se questo non è stato reperito o non è comparso, ne deve essere nominato uno d'ufficio in quanto le sommarie informazioni devono essere assunte dalla polizia giudiziaria con la necessaria presenza del difensore, che ha l'obbligo di presenziare al compimento dell'atto.

I commi quinto e settimo prevedono due diverse e specifiche ipotesi per cui, in considerazioni delle peculiarità che presentano, sono previsti dei limiti di utilizzabilità.

Ai sensi dell'art. 350, comma 5, cod. proc. pen., solo sul luogo o nell'immediatezza del fatto, e sempre che ciò sia *"imposto dalla necessità di evitare un imminente pericolo per la libertà, l'integrità fisica o la vita di una persona oppure dalla necessità di compiere attività indispensabili al fine di evitare una grave compromissione delle indagini"*, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono assumere sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata ex art. 384 cod. proc. pen., senza la presenza del difensore.

Il regime di utilizzabilità di tali dichiarazioni, di cui è consentita l'assunzione in via del tutto eccezionale, è regolato dal successivo comma 6 che prescrive espressamente il divieto di verbalizzazione e utilizzazione delle stesse.

Ai sensi del successivo comma 7, la polizia giudiziaria, invece, può sempre ricevere dichiarazioni spontanee da parte della stessa persona nei cui confronti vengono svolte le indagini.

Il regime di utilizzabilità di tali dichiarazioni, a fronte di quanto specificato nella stessa disposizione, come pure corretta a seguito dell'intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 259 del 1991 - che ha eliminato l'inciso *"salvo quanto previsto dall'articolo 503, comma 3, cod. proc. pen."* - è limitato, in quanto di queste non è consentita alcuna utilizzazione nel dibattimento.

A fronte dell'espresso dettato normativo contenuto nei commi 6 e 7 dell'art. 350 cod. proc. pen., quindi, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni "assunte" dalla polizia giudiziaria ai sensi del comma 5, deve essere qualificata come patologica mentre quella delle dichiarazioni spontanee "ricevute" dalla stessa polizia giudiziaria ai sensi del settimo comma è fisiologica (in ordine alla distinzione tra inutilizzabilità patologica e fisiologica è obbligatorio il rinvio a Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216246 - 01).

Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni unite,



infatti, le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria, disciplinate dall'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., sono pienamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari, per ciò stesso, nel procedimento cautelare e nel giudizio abbreviato (Sez. U, n. 1150 del 25/09/2008, dep. 2009, Correnti, Rv. 241884 - 01; Sez. 5, n. 32015 del 15/03/2018, Carlucci, Rv. 273642 - 01; Sez. 2, n. 14320 del 13/03/2018, Basso, Rv. 272541 - 01); Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, Fornaro, Rv. 279125 - 01: «sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta (quale, nella specie, il rito abbreviato), le dichiarazioni spontanee che la persona sottoposta alle indagini abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che la medesima abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione»;

Il discrimine tra il diverso regime di inutilizzabilità, d'altro canto, trova evidente e specifica giustificazione, da una parte, nell'eccezionalità del potere riconosciuto alla polizia giudiziaria nel primo caso - che è coerentemente limitato ai soli casi di contestualità spaziale o temporale rispetto al fatto e alla necessità di salvaguardare la vita o di non compromettere le indagini - e, dall'altra, dalla ritenuta opportunità di riconoscere all'indagato sia il diritto di fornire delle immediate spiegazioni ma, anche, di non essere pregiudicato nella possibilità di scegliere a mente fredda una diversa e più tecnica impostazione difensiva, ciò pure considerato che le prime fasi concitate non sono sempre e comunque garanzia della genuinità di quanto percepito e riferito.

2.5. La questione assume un carattere peculiare e in parte diverso allorché le dichiarazioni, pure quelle spontaneamente rese, non siano state oggetto di autonoma verbalizzazione e risultino contenute nella sola comunicazione notizia di reato o in altro atto redatto dalla polizia giudiziaria privo della sottoscrizione dell'indagato.

In queste ipotesi parte della giurisprudenza di questa Corte ha valorizzato il fatto che le dichiarazioni sono state comunque rese spontaneamente e si è espressa nel senso della utilizzabilità delle stesse, sia nella fase delle indagini che nei riti a prova contratta, sia, anche, ove l'atto sia stato acquisito con il consenso delle parti, nel dibattimento (Sez. 4, n. 14074 del 05/03/2024, Cafarella, Rv. 286187 - 02; Sez. 1, n. 15437 del 16/03/2010, Osmanovic, Rv. 246837 - 01; Sez. 1, n. 33821 del 20/06/2014, Maniglia, Rv. 263218 - 01).

Tale soluzione - che comunque non si riferisce ai casi in cui le dichiarazioni sono state assunte dalla polizia giudiziaria in assenza del difensore, la cui inutilizzabilità patologica non è in discussione (Sez. 2, n. 26246 del



03/04/2017, Distefano, Rv. 271148 - 01; Sez. 2, n. 14320 del 13/03/2018, Basso, Rv. 272541 - 01; Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019 - dep. 2020, Fornaro, Rv. 279125 - 01) – non è condivisibile.

Sul punto, infatti, il Collegio condivide e intende ribadire il principio indicato in Sez. 6, n. 14843 del 17/02/2021, Ferrante, Rv. 280880 - 01 (in precedenza già Sez. 6, n. 56995 del 06/11/2017, Riselli, Rv. 271747 - 01), più compiutamente enucleato ed esposto da Sez. 1, n. 37316 del 09/09/2021, Uva, Rv. 281909 - 01 per cui «sono inutilizzabili le dichiarazioni, non verbalizzate né sottoscritte, rese dall'indagato alla polizia giudiziaria e da questa riportate in un'annotazione redatta ai sensi dell'art. 357, comma 1, cod. proc. pen.».

Secondo l'impostazione seguita in quella sede, la questione deve essere risolta secondo un'interpretazione restrittiva delle ipotesi in cui le dichiarazioni dell'indagato possono essere utilizzate a suo carico, in coerenza con le garanzie costituzionali, sovranazionali e processuali riconosciute alla persona sottoposta alle indagini.

Come evidenziato facendo riferimento alla sentenza n. 237 del 1993 della Corte costituzionale, il divieto di cui all'art. 62 cod. proc. pen. riguarda le dichiarazioni rese «nel procedimento», ossia in occasione del compimento di un atto procedimentale, indipendentemente dal momento dell'iscrizione della notizia di reato.

Attraverso tale norma il legislatore ha inteso tutelare l'esigenza che le dichiarazioni dell'indagato giungano al giudice esclusivamente attraverso la documentazione formale prescritta, con le garanzie a essa connesse, e la disposizione, pertanto, trova fondamento nei principi direttivi che impongono alla polizia giudiziaria di documentare l'attività compiuta e vietano l'utilizzazione delle dichiarazioni raccolte senza l'assistenza difensiva.

Sotto tale profilo, quindi, le dichiarazioni spontanee dell'indagato costituiscono un'eccezione al generale divieto di utilizzazione delle dichiarazioni rese senza le garanzie di cui all'art. 64 cod. proc. pen. e sono utilizzabili nel corso delle indagini e nei riti a forma contratta soltanto se ritualmente verbalizzate ai sensi degli artt. 350, comma 7, e 357, comma 2, cod. proc. pen.

Ragione questa per cui, anche se non è necessario che esse siano raccolte in un verbale autonomo, potendo essere inserite anche nel verbale di perquisizione o di sequestro, è, tuttavia, indispensabile che l'atto sia formalmente riferibile al dichiarante e da lui sottoscritto.

In una corretta prospettiva sistematica, perciò, la mera annotazione o la comunicazione di notizia di reato redatta dalla polizia giudiziaria non può sostituire il verbale né aggirare i divieti posti dagli artt. 62, 63, 64, comma 3-bis, e 195, comma 4, cod. proc. pen. e la violazione delle forme prescritte non



integra un'irregolarità sanabile mediante il consenso all'acquisizione dell'atto, ma determina, ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., l'inutilizzabilità patologica del relativo contenuto dichiarativo.

A ben vedere, d'altro canto, questa conclusione è imposta dall'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. che, vietando la testimonianza indiretta della polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni soggette a verbalizzazione, non opera soltanto quando l'atto sia stato regolarmente formato, impedendo che il suo contenuto sia introdotto mediante la deposizione dell'operante, ma anche quando la verbalizzazione sia stata omessa pure essendo prescritta.

Ciò in quanto una diversa lettura consentirebbe di trasformare l'inosservanza dell'obbligo di documentazione in uno strumento per introdurre nel dibattimento materiale unilateralmente raccolto, eludendo sia le forme stabilite per gli atti dichiarativi sia il principio di formazione della prova nel contraddittorio.

Secondo tale coerente lettura, pertanto, sono proprio le esigenze di tutela dell'indagato che impongono il rispetto dei requisiti minimi di esistenza e validità dell'atto, primi fra tutti la verbalizzazione e la sottoscrizione, che sono infatti necessari per verificare l'effettiva spontaneità e riferibilità della dichiarazione per cui, conclude la pronuncia citata, non possono essere acquisiti né utilizzati come materiale probatorio documenti che riproducano dichiarazioni rese dall'indagato alla polizia giudiziaria e non ritualmente verbalizzate e sottoscritte, poiché ciò renderebbe il processo permeabile ad apporti unilaterali degli organi investigativi e la medesima preclusione vale quando il *dictum*, pur formalmente extraprocedimentale, sia raccolto in un contesto investigativo preordinato alla sua acquisizione e memorizzazione, giacché anche in tal caso l'acquisizione dell'atto di polizia consentirebbe di eludere le garanzie previste dall'art. 63 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37316 del 09/09/2021, Uva, Rv. 281909 – 01).

2.6. In conclusione, secondo la ricostruzione sistematica sin qui esposta e che si intende ribadire, l'omessa verbalizzazione e sottoscrizione delle dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini, oltre a impedire di verificarne l'effettiva spontaneità, ne determina la sostanziale inesistenza sul piano processuale.

Inesistenza da cui consegue l'inutilizzabilità patologica di ogni riferimento al loro contenuto inserito in un atto redatto dalla polizia giudiziaria non sottoscritto dall'indagato, che non può pertanto essere valutato dal giudice, indipendentemente dalle modalità di acquisizione dell'atto e dall'eventuale consenso prestato dalla difesa sul punto.

2.7. Nel caso di specie la Corte di appello non si è conformata ai principi indicati.



A fronte delle considerazioni esposte, infatti, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, la parte della comunicazione notizia di reato che riporta le dichiarazioni dell'indagato, poi imputato e ora ricorrente, è affetta da inutilizzabilità patologica e non può essere utilizzata ai fini della decisione per cui deve essere espunta dal compendio probatorio.

Ciò in quanto:

- da una parte, dal tenore del passaggio in cui sono sintetizzate ("*chiesta spiegazione ... ha riferito ...*") non risulta che le dichiarazioni riportate sono state rese spontaneamente ma, piuttosto, che queste sono state assunte a seguito di una espressa sollecitazione della polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 5, cod. proc. pen. per cui opera il divieto assoluto di utilizzazione di cui al successivo comma 6;

- dall'altra, perché le stesse non sono state oggetto di alcuna verbalizzazione, né sono contenute in un atto sottoscritto dall'indagato.

2.8. L'espunzione dell'elemento probatorio costituito dalle parti della comunicazione di reato che contengono il riferimento alle dichiarazioni dell'indagato, prive del requisito della spontaneità e non verbalizzate ex art. 350, comma 7, cod. proc. pen., rende manifestamente illogica la motivazione relativa all'affermazione di responsabilità in relazione al capo A) e, pertanto, impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio affinché la Corte di appello di Palermo proceda a un nuovo giudizio sul punto.

2.9. Le ulteriori censure afferenti al trattamento sanzionatorio sono assorbite e andranno rivalutate alla luce dell'esito del giudizio rescissorio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

Così è deciso, 17/09/2026

Il Consigliere estensore
MARCO MARIA MONACO

Il Presidente
GIUSEPPE DE MARZO

